

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 1030/A Stralcio IV/A bis)

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

Disposizioni in materia di transizione energetica; di sistemi di accumulo; di governo del territorio; di tutela ambientale e di interpretazione autentica. Modifiche a leggi regionali varie.

----O----

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA

“AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ: Lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili”

Composta dai deputati:

Carta Giuseppe *presidente e relatore*, Marano Jose *vicepresidente*, Grasso Bernardette Felice *vicepresidente*, Spada Tiziano Fabio *segretario*, Auteri Carlo, Bica Giuseppe, Ciminnisi Cristina, Dipasquale Emanuele, Figuccia Vincenzo, Lombardo Giuseppe, Marchetta Serafina, Scuvera Salvatore, Varrica Adriano.

Presentata l'8 luglio 2026

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge nasce dallo stralcio di alcuni articoli, di competenza della IV Commissione, del disegno di legge n. 1030/A “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”. Nello specifico, a seguito delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari il 13 gennaio 2026 sono stati trasmessi alla Commissione gli articoli 25, 26, 63, 86, 87, 88, 89 e 112 del disegno di legge n. 1030/A “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”, stralciati dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 220 del 16-17-18-19-20-21 dicembre 2025, e ritenuti di competenza della IV Commissione.

Alla luce di tale trasmissione, la Commissione nella seduta n. 184 del 27 gennaio 2026 ha deliberato di elaborare un autonomo disegno di legge, contenente gli articoli citati, la cui iniziativa, in considerazione dell'origine eterogenea delle norme ivi contenute, è stata assunta dal Presidente della Commissione.

Il provvedimento, esitato per l'Aula nella seduta n. 200 del 15 aprile 2026, è stato successivamente rinviato in Commissione con deliberazione dell'Assemblea assunta nella seduta d'Aula n. 255 del 10 giugno 2026, al fine di consentire la ripresa delle audizioni sulle materie afferenti alla disciplina delle aree idonee regionali all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e ai sistemi di accumulo

elettrochimico. All'esito del nuovo esame, svolto nelle sedute n. 212 del 16 giugno 2026, n. 214 del 23 giugno 2026, n. 215 del 24 giugno 2026, n. 217 del 1° luglio 2026 e n. 219 dell'8 luglio 2026, la Commissione ha licenziato un testo rinnovato nella struttura e integrato di ulteriori disposizioni.

L'attuale disegno di legge, pur mantenendo l'origine eterogenea delle norme, le riorganizza in un quadro organico volto alla semplificazione amministrativa, alla certezza del diritto e al governo del territorio.

Il testo si articola in undici interventi.

I primi quattro articoli riformano il settore della transizione energetica.

L'articolo 1 novella la legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, introducendovi gli articoli da 1-*bis* a 1-*quinqües*. L'articolo 1-*bis* individua le "aree idonee ulteriori" per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili (FER), ai sensi dell'articolo 11-*bis* del D.Lgs. 190/2024, introducendo il limite dello 0,8 per cento della SAU per preservare la destinazione agricola dei suoli siciliani e la facoltà della Regione di escludere, anche su richiesta dei comuni, le aree agricole di pregio. L'articolo 1-*ter* reca la priorità istruttoria per le istanze afferenti a determinate tecnologie, ivi compresi i sistemi di accumulo elettrochimico. L'articolo 1-*quater* affida ai comuni la verifica prevista dall'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 190/2024, con il supporto e il controllo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura. L'articolo 1-*quinqües* consente al proponente, nei procedimenti autorizzatori, di utilizzare o condividere opere di rete, capacità di trasporto e punti di connessione esistenti ovvero già preventivati e validati dal gestore di rete.

L'articolo 2 disciplina i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonte rinnovabile, attribuendo all'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità la facoltà di disporre la sospensione dei procedimenti autorizzativi di nuovi impianti al raggiungimento degli obiettivi di potenza installata previsti per il 2030; la facoltà cessa al ricorrere congiunto dell'adeguamento della sostenibilità tecnica delle infrastrutture di rete e della compiuta applicazione del sistema dei prezzi zonali.

L'articolo 3 introduce nella legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, l'articolo 2-*bis*, che individua la documentazione amministrativa necessaria all'avvio del procedimento unico di autorizzazione, tra cui il piano economico-finanziario asseverato, la documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area e gli atti unilaterali d'obbligo di comunicazione in materia di cessione del progetto e di osservanza del protocollo di legalità.

L'articolo 4 prescrive, per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica regionale, l'obbligo di dotazione di adeguati sistemi di accumulo elettrochimico di capacità proporzionata alla potenza installata, ovvero di convenzione con impianto di accumulo esistente, quale misura di integrazione e stabilizzazione del sistema elettrico.

L'articolo 5 reca una interpretazione autentica in materia di contratti pubblici, chiarendo la portata del rinvio al nuovo Codice nazionale (D.Lgs. 36/2023).

L'articolo 6 modifica la gestione del Fondo Progettazione, imponendo criteri di merito e graduatorie oggettive tramite avviso pubblico in luogo del mero criterio cronologico.

L'articolo 7, in ambito urbanistico, favorisce il recupero volumetrico ai fini abitativi eliminando preesistenti limiti temporali.

L'articolo 8 concede una proroga tecnica per l'adozione dei Piani regolatori generali comunali già istruiti.

L'articolo 9 introduce un obbligo di monitoraggio annuale sulle opere di protezione delle coste.

L'articolo 10 rimodula la finalità di un contributo straordinario per consentire la riapertura del Parco Ninni Cassarà di Palermo.

Infine, l'articolo 11 reca le disposizioni finali

Il provvedimento, avendo natura esclusivamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 1-bis.

Individuazione di aree idonee regionali all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

1. Ai sensi del comma 3 e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal comma 4 e degli obiettivi fissati dal comma 5 dell'articolo 11-bis del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, sono individuate le seguenti aree idonee regionali all'installazione di impianti da fonti rinnovabili di qualsiasi tecnologia, ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1 del succitato articolo 11-bis:

- a) siti di interesse nazionale (SIN);
- b) aree industriali, commerciali, artigianali, ivi comprese le aree di crisi industriale complessa, fatta esclusione per l'installazione di impianti con tecnologia eolica;
- c) le superfici e le strutture edificate, facenti parte del demanio e del patrimonio regionale, individuate con un piano di intervento della Presidenza della Regione nel rispetto delle previsioni del PTR e del PEARS, su proposta dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, d'intesa con gli Assessorati a cui è ascritta la relativa competenza previo parere obbligatorio della Commissione legislativa competente;
- d) le aree adiacenti alle cabine primarie, entro una distanza non superiore a 500 metri e l'area ricompresa entro una distanza non superiore a 500 metri da stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale – RTN esistenti o autorizzate, con l'esclusione della prima fascia di 50 metri dal perimetro delle stesse.

2. Sono escluse dalle aree di cui al comma 1 quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, nonché le aree che, in relazione alle caratteristiche degli impianti da realizzare, siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici, ovvero siano sottoposte a vincolo idrogeologico, fluviale, sismico e forestale e relative fasce di rispetto.

3. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli del territorio regionale, le aree agricole qualificabili come idonee non devono superare lo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) del territorio medesimo. La Regione può individuare, anche su richiesta dei comuni, le aree agricole di pregio da escludere dall'applicazione del presente articolo.

Art. 1-ter.

Priorità istruttoria

1. Sono esaminate cronologicamente con carattere di priorità le istanze di autorizzazione afferenti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile geotermica, idroelettrica e agrivoltaica avanzata, e i sistemi di accumulo di energia elettrochimica, nonché gli impianti per la produzione di idrogeno verde e di biogas o biometano, purché, nel caso di impianti agrivoltaici avanzati sia garantito il mantenimento di una produzione lorda vendibile (PLV) pari ad almeno l'80 per cento della PLV antecedente alla realizzazione dell'impianto, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 11-bis, comma 1, lett. m), nn. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni.

Art. 1-quater.

Verifica di cui all'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. a), dello Statuto della Regione Siciliana, i comuni espletano la verifica prevista dall'articolo 11, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 e ss.mm.ii. avvalendosi del supporto e dell'attività di controllo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 1-quinqies.

Utilizzo di opere di rete esistenti ai fini dei procedimenti autorizzatori degli impianti da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia

1. Per il rilascio, la modifica e la conclusione dei procedimenti autorizzatori degli impianti da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, il proponente può utilizzare o condividere le opere di rete, la capacità di trasporto e i punti di connessione esistenti oppure già preventivati e validati dal gestore di rete, anche per procedimenti distinti. Restano ferme la verifica di compatibilità tecnica del gestore di rete e l'applicazione della normativa statale vigente.».

Art. 2.

Disciplina dei procedimenti di autorizzazione in materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

1. Ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal momento del raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti per il 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis del Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre, con proprio decreto, previo parere della IV Commissione "Ambiente, territorio e mobilità", la sospensione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 190/2024 succitato, con esclusione degli impianti afferenti ai

sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria (*Battery Energy Storage System - BESS*).

2. La facoltà di sospensione di cui al comma 1 è estesa alla realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile assentibili mediante procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 190/2024. A tal fine l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità dirama apposite direttive ai comuni.

3. La facoltà di cui al comma 1 cessa all'avverarsi delle due seguenti condizioni:

a) adeguamento, nel territorio della Regione Siciliana, della sostenibilità tecnica delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale e della rete di distribuzione dell'energia elettrica, anche in funzione di eventuali nuovi obiettivi di *Burden Sharing* che verranno assegnati alla Regione Siciliana;

b) compiuta applicazione del sistema dei prezzi zonali, così come disciplinato dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210 e successive modificazioni.

4. Il Dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, può concedere una o più proroghe all'ultimazione dei lavori per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile già autorizzati dal Dipartimento medesimo, nel limite complessivo di un anno ed esclusivamente per cause di forza maggiore così come declinate dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29

1. Alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

Documentazione amministrativa per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia. Oneri istruttori

1. L'istanza, per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, ovvero ai sensi della normativa previgente, è corredata, ai fini della sua procedibilità, dalla documentazione ivi elencata e da quella prevista dal punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché da quella seguente:

a) piano economico-finanziario per la realizzazione del progetto di impianto, asseverato, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, da una banca italiana o da una banca dell'Unione Europea come definiti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che tenga anche conto degli impegni economico-finanziari pregressi e contestuali del richiedente e dell'eventuale gruppo economico di appartenenza nel campo delle fonti rinnovabili di energia;

b) documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area di impianto in capo al richiedente ai sensi dell'art. 2;

c) atto unilaterale d'obbligo con il quale il richiedente si impegna, a pena di improcedibilità dell'istruttoria ovvero di decadenza dall'autorizzazione, a comunicare preventivamente all'Amministrazione competente la volontà di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il progetto di impianto depositato e in corso di autorizzazione o già autorizzato, ovvero l'impianto realizzato, nonché a comunicare preventivamente all'Amministrazione competente il trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote sociali, ovvero della proprietà o di diritti reali di godimento, che comportano il mutamento del controllo della società o impresa richiedente o autorizzata;

d) atto unilaterale d'obbligo con il quale il richiedente si impegna, a pena di improcedibilità dell'istruttoria ovvero di decadenza dall'autorizzazione, a osservare gli obblighi di cui all'articolo 3 del protocollo di legalità stipulato in data 23 maggio 2011, previsto dall'art. 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2012, n. 48, nonché il relativo patto d'integrità debitamente sottoscritto.

2. Acquisite le eventuali comunicazioni previste dall'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 1, lett. c), l'Amministrazione competente effettua le necessarie preventive verifiche sul possesso, in capo al potenziale cessionario del progetto o dell'impianto, dei requisiti previsti dal piano economico finanziario di cui al comma 1, lett. a) nonché le verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e dal protocollo di legalità di cui al comma 1, lett. d).

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione unica di competenza regionale di cui al comma 1 e il soggetto richiedente la voltura ovvero la proroga di un'autorizzazione unica già rilasciata sono tenuti a versare all'Amministrazione competente, al momento della presentazione della relativa istanza, un contributo istruttorio pari allo 0,03 per cento del costo complessivo dell'investimento risultante dal computo metrico estimativo.».

Art. 4.

Obbligo di dotazione di adeguati sistemi di accumulo elettrochimico per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Quale misura di integrazione e stabilizzazione del sistema elettrico nazionale e ai fini della sostenibilità della rete di trasmissione nazionale e della rete di distribuzione, per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, soggetti ad autorizzazione unica regionale, è obbligatoria la dotazione di adeguati sistemi di accumulo elettrochimico di capacità proporzionata alla potenza installata, o convenzione con impianto di accumulo esistente.

2. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti autorizzatori di competenza regionale per i quali sia già stata dichiarata la procedibilità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come da ultimo modificato dalla lett. a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, si interpreta nel senso che il rinvio ivi previsto alle “disposizio-

ni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni” è riferito anche a tutte le sue successive integrazioni e modifiche, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 6.

Modifica all'articolo 25 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 12 agosto 2024 n. 25 è così sostituito:

"2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con decreto, emanato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, predispone un avviso pubblico, finalizzato all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, con cui individua la tipologia di interventi in ordine di priorità, il limite massimo del contributo richiedibile e ogni altro criterio oggettivo volto ad elaborare la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, escludendo tra detti criteri l'ordine temporale di presentazione delle istanze."

Art. 7.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Al comma 1, lett. d), punto 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole “esistenti alla data del 31 dicembre 2023” e “alla medesima data” sono soppresse.

Art. 8.

Modifica all'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'articolo 53, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. I comuni che, alla data del 31 marzo 2026, hanno inoltrato alla Presidenza del Consiglio Comunale il Piano regolatore generale per la sua adozione, possono adottare il predetto piano entro il 30 giugno 2026 e non sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del Piano urbanistico generale (PUG).”.

Art. 9.

Disposizione in materia di relazione sullo stato delle opere di messa in sicurezza e protezione delle coste regionali

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato delle opere di messa in sicurezza e protezione delle coste, indicando lo stato delle infrastrutture esistenti, le opere in corso di realizzazione con la relativa copertura finanziaria e, in ordine di priorità, le opere da realizzare e il relativo fabbisogno finanziario.

Art. 10.

Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, le parole «la predisposizione del piano di caratterizzazione delle zone

“gialla” e “rossa”» sono sostituite dalle seguenti parole «le attività funzionali alla riapertura».

Art. 11.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato l'8 luglio 2026

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 1030/A Stralcio IV/A bis – *“Disposizioni in materia di transizione energetica; di sistemi di accumulo; di governo del territorio; di tutela ambientale e di interpretazione autentica. Modifiche a leggi regionali varie”*.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Carta.

Formulato dalla Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’ (IV) il 27 gennaio 2026 ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del Regolamento interno sulla base degli articoli del disegno di legge n. 1030/A stralciati dalla Presidenza dell'ARS e trasmessi alla Commissione in data 13 gennaio 2026.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 184 del 27 gennaio 2026, n. 185 del 28 gennaio 2026, n. 186 del 3 febbraio 2026, n. 187 del 4 febbraio 2026, n. 189 del 11 febbraio 2026, n. 190 del 24 febbraio 2026, n. 192 del 25 febbraio 2026, n. 193 del 3 marzo 2026, n. 194 del 10 marzo 2026, n. 195 del 11 marzo 2026; n. 196 del 24 marzo 2026, n. 197 del 25 marzo 2026; n. 198 del 8 aprile 2026; n. 199 del 14 aprile 2026 e n. 200 del 15 aprile 2026.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 200 del 15 aprile 2026.

Deliberato il rinvio in IV Commissione nella seduta d’Aula n. 255 del 10 giugno 2026.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 212 del 16 giugno 2026, n. 214 del 23 giugno 2026, n. 215 del 24 giugno 2026, n. 217 del 1 luglio 2026 e n. 219 del 8 luglio 2026.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 219 del 8 luglio 2026.

Relatore: on. Giuseppe Carta.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. ... del ...

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. ... del ...